

Tribunale di Roma, dott. Marco Cirillo ordinanza del 14.11.2014

**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA  
OTTAVA SEZIONE CIVILE  
II GIUDICE DESIGNATO**

alla trattazione del procedimento n. (OMISSIS) introdotto dalla società nei confronti della Banca volto ad ammettere indagine contabile con finalità conciliative per la determinazione delle somme che ha diritto a ripetere per effetto dell'usurarietà dei tassi pattuiti in relazione al contratto di Leasing n (OMISSIS); esaminate le eccezioni e le difese della banca.

a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede;

**OSSERVA**

L'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative per la determinazione delle somme che la Banca sarebbe tenuta a restituire per effetto dell'usurarietà dei tassi pattuiti è inammissibile.

Nella prospettazione ricorrente l'indagine contabile sarebbe giustificata dalla promessa di tassi di mora del 12,95%, superiori al tasso soglia dell'11,22%, vigente al momento della conclusione del contratto.

E' vero che il finanziamento è usurario ove siano stati anche solo pattuiti interessi di mora superiori al tasso soglia e a prescindere da una loro effettiva applicazione.

Tuttavia il paragrafo 13 del contratto di Leasing n.(OMISSIS) prevede che l'interesse moratorio sia di 8 punti oltre Euribor vigente alle singole inadempienze, e non risultando essersi verificata alcuna inadempienza, la determinazione di siffatto tasso resta ipotetica, non potendosi specificare il pertinente indice Euribor che debba fungere da base di calcolo maggiorato dallo spread di 8 punti.

Peraltro, quand'anche venisse impropriamente utilizzato del 4,95% vigente momento della stipulazione atto, che avesse elevata complessivo tasso al 12,95%, oltre la soglia dell'11,22%, lo stesso paragrafo 13 del contratto avrebbe immediatamente contenuto l'incidenza degli interessi moratori entro l'applicazione del tasso soglia e cioè entro la previsione dell'11,22%, prevedendo espressamente che *"laddove questo risultasse superiore al tasso soglia...al suddetto titolo sarà applicato quest'ultimo tasso"*.

Non vale eccepire che a questo giudicante sarebbe sottratta la verifica delle ragioni che fondano l'indagine proposta per fini conciliativi.

Invero, la speciale tutela preventiva azionabile ex art. 696-bis c.p.c. postula che le parti in lite dissentano sulla determinazione di un obbligo contrattuale, che entrambi riconoscano impegnativo, mentre la Banca nega in radice l'usurarietà del finanziamento, così come ogni eventuale obbligo restitutorio.

Tanto perché proprio le logiche di rapida definizione del contenzioso e di implementazione del ruolo del consulente tecnico, che traspaiono dalla lettura dell'art. 696-bis c.p.c., orientano il rimedio giurisdizionale alla preventiva risoluzione dell'unico motivo di contrasto rappresentato dalla quantificazione del dovuto conseguibile attraverso un responso tecnico imparziale.

Fuori da siffatta stretta interpretazione della proponibilità del rimedio, che impone di verificare con adeguata valutazione prognostica la agevole componibilità della lite all'esito di l'art. 696-bis cpc si presterebbe a favorire duplicazione di procedimenti e di indagini peritali, avuto riguardo all'evidente resistenza a soluzioni conciliative della parte che contesta in radice

Tribunale di Roma, dott. Marco Cirillo ordinanza del 14.11.2014

l'esistenza dell'obbligo risarcitorio, e la conseguente inevitabile instaurazione del giudizio di merito, nel quale è versata la consulenza preventiva, senza economie, atteso che il suo espletamento non risulterebbe giustificato neppure dalla urgenza.

Fuori da siffatta stretta interpretazione della proponibilità del rimedio, l'art. 696-bis c.p.c. finirebbe per accreditare risultati di indagini peritali privi di completezza e di adeguato scrutinio di ammissibilità, che segue generalmente nell'ordinario giudizio alla dimostrazione dell'obbligo desunta dalla complessità del rapporto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

#### PQM

Visti gli artt. 669-sexies e segg. c.p.c., 696-bis c.p.c., dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società a rifondere alla Banca le spese processuali, liquidate ex decreto n. 55 del 10/3/14 in totali € 7.254,00, di cui € 1.620,00 per la fase di studio, € 1.147,00 per la fase introduttiva, € 1.720,00 per la fase di trattazione, € .767,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge.

Roma, 14/11/2014

Il Giudice  
Dott. Marco Cirillo

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy.*